

Codice A1813B

D.D. 9 luglio 2021, n. 1978

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 68/21 per la sistemazione di un tratto del Garosso di Rivoli in corrispondenza della confluenza della Bealera San Luigi di Orbassano, in Comune di Orbassano. Richiedente: RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..



ATTO DD 1978/A1813B/2021

DEL 09/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 68/21 per la sistemazione di un tratto del Garosso di Rivoli in corrispondenza della confluenza della Bealera San Luigi di Orbassano, in Comune di Orbassano.
Richiedente: RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..

Con nota in data 21/05/2012 prot. RFI.DIN-DINO.TO\PEC\P\2021\0000093, integrata con successiva nota del 15/06/2021 prot. n. RFI.DIN-DINO.TO\PEC\P\2021\0000097, la società RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Investimenti Area Nord Ovest – Progetti Torino – Via Sacchi, 7 – 10125 Torino, ha presentato istanza di autorizzazione idraulica per la sistemazione di un tratto del Garosso di Rivoli in corrispondenza della confluenza della Bealera San Luigi di Orbassano, in Comune di Orbassano.

L'intervento consiste nella ricalibratura di una tratta d'alveo del Garosso di Rivoli, per una lunghezza complessiva di circa 99m, con posa di rivestimento costituito da materassi tipo "Reno" a sezione trapezia, di spessore 20cm, nonché nella riprofilatura e ottimizzazione morfo-topografica dell'immissione in sinistra orografica della Bealera San Luigi di Orbassano e della Bealera Gonzole.

Dette opere risultano già previste nell'ambito del progetto generale "*Sistema Ferroviario Metropolitano SFM5 (Orbassano-Torino Stura/Chivasso) - Fermata San Luigi di Orbassano*", a suo tempo oggetto di procedure di Verifica di VIA, di Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali e di Conferenza di Servizi per l'approvazione finale del progetto in sede ministeriale, tutte concluse favorevolmente, necessitando tuttavia dell'autorizzazione idraulica ex R.D. 523/1904 per quanto riguarda i lavori da effettuarsi lungo il corso d'acqua denominato Garosso di Rivoli.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali datati giugno 2021, a firma dell'ing. Francesco Perrone et. al. di ITALFERR – *Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane*, dei quali, rispetto a quelli trasmessi in modalità informatica mediante wetransfer con mail di Luca Bassani in data 02/07/2021,

si sono significativamente presi in considerazione, ai fini della predisposizione della presente determinazione autorizzativa riferita alle sole opere in alveo del Garosso di Rivoli, la relazione tecnico-illustrativa e le n.2 tavole grafiche indicate con progr. n. 002 “Planimetria, Profili longitudinali e Sezioni” e progr. n. 003 “Particolari Costruttivi”, in base ai quali è prevista l’esecuzione dei lavori di che trattasi.

A seguito delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, viene omesso il sopralluogo istruttorio ritenendo sufficiente l'esame della documentazione agli atti di questo Settore, che si riserva tuttavia la facoltà di effettuare eventuale ispezione in fase esecutiva e realizzativa degli interventi.

Pertanto, dall’esame degli elaborati progettuali l’esecuzione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l’osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- le ll.rr. n 12/2004 e n. 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n.14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- la D.G.R. 9 febbraio 2015, n.21-1004 "Determinazione dei canoni per la concessione di estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico ex articolo 15 della l.r. n. 17/2013 e modifiche alle procedure di cui alla D.G.R. n.44-5084 del 14/01/2002";
- i precedenti atti ed elaborati progettuali, in cui sono stati previsti a suo tempo i lavori oggetto del presente provvedimento, passati attraverso le procedure di Verifica di VIA, di Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali e di Conferenza di Servizi per l'approvazione finale del progetto in sede ministeriale;
- l'art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;

determina

di autorizzare, esclusivamente ai fini idraulici, per quanto di competenza del Settore scrivente, la

società RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. all'esecuzione dei lavori di che trattasi, nell'ambito della proprietà del demanio idrico, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali, agli atti di questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni, per il cui recepimento si rimanda alle fasi progettuali esecutive e di realizzazione dei lavori:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore; si precisa tuttavia che il presente provvedimento attiene esclusivamente all'ingresso in alveo del Garosso di Rivoli per l'esecuzione della riprofilatura delle sezioni di deflusso e per la realizzazione del rivestimento della tratta tratta di corso d'acqua oggetto dei lavori e pertanto lo stesso atto non costituisce alcun svincolo idraulico ed ambientale in materia urbanistica e/o edilizia, per le cui valutazioni e verifiche si rimanda agli atti di approvazione del progetto preesistenti. Pertanto, ogni possibilità edificatoria nelle aree poste in classe IIIb di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica adiacenti alla tratta d'alveo interessata dalle opere è rimandata all'attenzione dell'Amministrazione Comunale di Orbassano, cui compete la responsabilità di attuazione del cronoprogramma degli interventi di riassetto territoriale del proprio territorio. La presente autorizzazione idraulica per l'esecuzione dei lavori all'interno della tratta d'alveo del Garosso di Rivoli in argomento non attiene altresì ad alcuna verifica di compatibilità idraulica delle opere afferenti al "*Sistema Ferroviario Metropolitano SFM5 (Orbassano-Torino Stura/Chivasso) - Fermata San Luigi di Orbassano*", né viene rilasciata in tal senso, in quanto dette valutazioni/verifiche sono state già effettuate nella precedente fase di verifica di VIA regionale, sulla base dei dati idrologici e degli studi idraulici allora disponibili, a suo tempo utilizzati, in particolare, nell'ambito del progetto preliminare "*Interventi di riassetto del reticolo idrografico minore nell'area dell'Ospedale San Luigi di Orbassano*", a firma dell'ing. Virgilio Anselmo, che ha costituito peraltro la base idrologica-idraulica per l'adeguamento al PAI del PRGC di Orbassano; ove, in fase di progettazione esecutiva degli interventi di sistemazione della tratta d'alveo del Garosso di Rivoli di cui al presente provvedimento, dovessero risultare, a distanza di tempo, sulla base di indagini geologico-geomorfologico-idrauliche più approfondite ed aggiornate alle condizioni geomorfologiche e di assetto idraulico della rete idrografica afferente presente nel territorio, ed in considerazione della necessità di procedere all'effettuazione di valutazioni e verifiche idrologico-idrauliche eventualmente da riportare a teorie e modelli di calcoli più recenti, discrasie, disallineamenti e perplessità sui valori di portata e di battente idrico del corso d'acqua rispetto ai dati e studi contenuti nella sopra richiamata progettazione preliminare degli interventi, nonché nel progetto generale *RFI - Fermata San Luigi di Orbassano* oggetto delle precedenti fasi di verifica ed approvazione, tali da ipotizzare l'insufficienza e/o poca funzionalità idraulica degli interventi testè autorizzati sul Garosso di Rivoli, sarà cura del soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, effettuare ogni valutazione e verifica del caso, provvedendo a rielaborare eventuale nuova soluzione progettuale delle opere previste in alveo del corso d'acqua di che trattasi, che dovranno comunque garantire il normale e regolare deflusso delle corrente, previa nuova richiesta di autorizzazione idraulica a questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale e trasversale del corso d'acqua in argomento, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinte dei terreni, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, sovraccarichi, ecc.); i piani di appoggio delle strutture di fondazione del rivestimento previsto dovranno essere posti ad una quota corrispondente al fondo alveo stabilizzato, comunque inferiore di almeno 30 cm rispetto di spessore nelle sezioni trasversali interessate;

3. il materiale litoide demaniale proveniente dagli scavi in alveo per la realizzazione della riprofilatura delle sezioni di deflusso del corso d'acqua e per la realizzazione della mantellata di difesa previsti in progetto dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in

alveo o di sponda, qualora necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, avendo cura di conferire allo stesso, ove riportato lungo le sponde, ovvero, nei settori in erosione e nel fondo alveo, un adeguato grado di compattezza e di stabilità, attraverso il corretto posizionamento degli eventuali massi presenti in loco, e/o dei clasti più grossolani, a costituire un efficace corazzamento di protezione delle sezioni di deflusso, atto a contrastare l'insorgere di eventuali fenomeni erosivi lungo le sponde ricalibrate e sistemate; il materiale proveniente dalla demolizione di eventuali murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;

4. i lavori di scavo e di movimentazione del materiale litoide funzionali alla realizzazione degli interventi di difesa e di ricalibratura della tratta d'alveo in argomento non dovranno interessare i settori di fondo alveo caratterizzati da materiale con pezzatura più grossolana che presentino condizioni di assetto idraulico stabilizzato;

5. è fatto divieto assoluto di asportazione di qualsiasi volumetria di materiale litoide demaniale d'alveo;

6. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua; è fatto divieto di scarico, all'interno dell'alveo del corso d'acqua, di materiali di risulta provenienti da scavi esterni all'alveo medesimo, ovvero, di quelli derivanti dall'eventuale demolizione di murature sia in fase di cantiere che ad interventi eseguiti;

7. eventuali lavorazioni di pulizia e di taglio e rimozione della vegetazione arbustiva presente in alveo e lungo le sponde di che trattasi dovranno anch'esse essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua;

8. le sponde, le opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori in progetto dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

9. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesto comune dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;

10. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

11. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

12. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e

straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle della tratta interessata dai lavori, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente, modifiche ai lavori, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che i lavori stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

14. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;

15. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminati i lavori, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli stessi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

16. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni